

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

PROVINCIA DI CROTONE

**CONVENZIONE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE
NELLA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO AL TAR PROMOSSO DA COMBERIATI
GIUSEPPE/ COMUNE DI PETILIA POLICASTRO**

L'anno 2023, il giorno 31 del mese MARZO, alle ore 17:00, nell'Ufficio Affari Generali del Comune di Petilia Policastro,

T R A

- Il Responsabile del Settore n.1 D.ssa Rosaria Mannarino, come da incarico ricevuto con Decreto Sindacale n. 02 del 20.02.2022;

E

- L'Avvocato Vincenzo Medici, con studio in Crotona, via XXV Aprile, n.157, P.IVA 02145460792, di seguito per brevità indicato semplicemente "Avvocato";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto dell'incarico

L'incarico è conferito per l'assistenza e la difesa legale nella resistenza avverso il Ricorso al TAR promosso da Comberciati Giuseppe/ Comune di Petilia Policastro.

L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato, nonché a rispettare tutti gli altri impegni contenuti nella sua dichiarazione del // // // // , depositata agli atti del comune, con la quale ha richiesto l'iscrizione all'elenco comunale per l'affidamento degli incarichi legali.

Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

- a. definire la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella persona del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato e, per la parte tecnica, del Responsabile del Settore;
- b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
- c. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato di cui al successivo art. 3;

L'Amministrazione, per il tramite dell'Ufficio competente, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia della delibera di giunta di resistere in/promuovere il giudizio, il relativo atto di nomina, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

L'Avvocato si impegna ad eseguire personalmente, salvo quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione, il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

INCOMPATIBILITA': L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che, al momento del presente incarico, non ricorre, ai sensi di legge, alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

DOVERE DI INFORMAZIONE: L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata. I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via mail all'Ufficio Affari Generali che provvederà al loro inoltro al Responsabile del servizio interessato per sorvegliare la controversia, al Sindaco e/o all'Assessore delegato, per sovrintendere al competente per quanto di competenza.

ASSICURAZIONE: L'Avvocato dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, indicando i dati della polizza: n. 802137972 del 24.01.2023, compagnia assicurativa HDI ITALIA S.P.A., massimale di € 500.000,00.

Art. 2

Delega a terzi professionisti

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente e a sue spese dall'Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente.

Art. 3

Compensi e spese

Il compenso si stabilisce sin d'ora in complessivi € 4.065,20 (inclusa CPA 4% e spese generali), che corrispondono all'onorario, nella misura ridotta del 15%, rispetto ai valori minimi tariffari;

Il limite negoziato, di cui sopra, potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto.

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie e quelle di trasferta, che saranno esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziari o in corso in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'"Amministrazione" in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell'incarico. In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. La liquidazione della spesa avverrà per fasi così come previsto dall'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, previa emissione di apposite fatture.

Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.

Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più al Comune. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, mentre il Comune liquiderà solo la differenza tra gli importi;

In corso di giudizio, indicandone la fase, sia disposto un pagamento a titolo di acconto pari, al massimo, al 20% della somma spettante.

Art. 4 **Recesso**

L'"Amministrazione" ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

Art. 5 **Rinuncia all'incarico**

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

Art. 6
Dovere di riservatezza

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7
Trattamento dei dati

L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

Art. 8
Condizioni finali

La sottoscrizione del presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché a quelle previste dal regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali.

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, si compone di n. 4 pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell'Amministrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO
